



Prot. 273

Como 17 febbraio 2011

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 1/2011

**Periti Industriali
competenti a
sottoscrivere
progetti
comprensivi di
opere
ingegneristiche**
Consiglio di Stato
Sentenza
26.01.2011, n. 571

Il Consiglio di Stato afferma che i periti industriali possono essere a capo di un gruppo misto di progettazione, in cui siano presenti anche ingegneri, ma ciò non altera competenze e responsabilità di ciascuno.

Un'impresa sconfitta nella gara bandita dall'ente locale per la gestione ventennale dell'illuminazione pubblica di un comune sardo aveva eccepito l'inidoneità della sottoscrizione del progetto da parte di un perito industriale, per mancanza di requisiti tecnici.

Il Giudice di appello, confermando una sentenza del Tar Sardegna, ha ritenuto idoneo il titolo di perito industriale.

Nel caso esaminato, la durata, le componenti economiche ed il complessivo contratto vedevano i lavori rivestire solo un carattere accessorio rispetto ai servizi.

La progettazione di impianti elettrici rientrava, come applicazione della fisica, a pieno titolo tra le attività di periti industriali (art. 16 del RD 275/1929; L. 46/90; DM 37/08).

La progettazione delle opere edilizie accessorie ed, in particolare, i plinti in cemento, per i pali della pubblica illuminazione, risultavano redatte e firmate da un ingegnere. Così come altri ingegneri facevano parte del gruppo di lavoro che aveva redatto la progettazione sotto la responsabilità del perito industriale.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, non vi è alcuna violazione della disciplina delle professioni, perché la presentazione del progetto non appare inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale.

La figura del gruppo di lavoro misto, a capo del quale vi è un progettista responsabile, già altre volte è stata esaminata ritenendo che vi possa partecipare, come mandante, anche un geometra professionista, quindi non iscritto all'albo degli ingegneri o architetti, a condizione che il suo incarico riguardi prestazioni che non eccedono le sue competenze tecniche.

Se, invece, il bando riserva la partecipazione alla gara a soli professionisti laureati, il professionista non laureato non può partecipare, nemmeno nel gruppo (Tar Latina 449/2006).

In altra occasione (Consiglio di Stato 8508/2003) si è sottolineato che quando la figura del progettista è costituita da un gruppo di progettazione, può legittimamente essere compreso anche un geometra, con limitazione del suo impegno a funzioni di supporto e firma di atti progettuali (rilievi, piani parcellari, computi metrici) che non presuppongono valutazioni, scelte o assunzioni di responsabilità demandate solo a professionisti laureati. Il gruppo di lavoro è, inoltre, agevolato dall'applicazione dell'art. 2, lettera c, del decreto Bersani 223/2006 che ha eliminato il divieto di fornire servizi interdisciplinari da parte di società di persone o di associazioni tra professionisti. **In ogni caso non si può parlare di "subordinazione" di un professionista laureato ad un diplomato; un perito può essere a capo di un gruppo misto di progettazione, ma ciò non altera le responsabilità dei singoli professionisti.**

**Corso:
per Mediatori**

Il Collegio, in collaborazione con Beta Formazione organizza nei prossimi giorni di **10.11.12 e 24.25.26 marzo** il **1° corso per mediatori (stragiudiziali) professionali**.

Il corso della durata di **50 ore + 4 di verifica** si terrà a **Como** presso la sede del Collegio in via V. Emanuele 113.

Gli interessati possono scaricare programma e scheda di iscrizione dal sito internet www.peritiindustriali.como.it - sezione formazione.

Si informa che il corso è limitato ad un **massimo di 30 partecipanti**.

**Corso:
Nuovo Conto
Energia**

L'A.P.I.CO. organizza per il prossimo **23 febbraio 2011** un corso sul **Nuovo Conto Energia**.

Il corso si terrà a **Como** presso la sede del Collegio in via V. Emanuele 113 e avrà una durata di **8 ore**.

www.peritiindustriali.como.it - sezione formazione.

**Corso:
Aggiornamento
Coordinatori
della Sicurezza**

Il prossimo **14 marzo 2011** si terrà la prima sessione del **III° modulo di aggiornamento per coordinatori della sicurezza**.

Il corso, come di consueto, si svolgerà a **Como** presso l'Istituto **Don Guanella** in via T. Grossi 18 e avrà la durata di **8 ore**.

www.peritiindustriali.como.it - sezione formazione.

**Riforma del
condominio
approvata in
Senato**

Nella seduta del 26.01.2011 è stato approvato in prima lettura, il testo unificato dei disegni di legge nn. 71, 355, 399, 119 e 1283, recante "**Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici**".

Ricordiamo che la riforma approvata al Senato prevede che l'amministratore:

- duri in carica due anni
- sia chiamato a rispondere del ritardo nell'azione contro i morosi
- sia tenuto ad aprire un conto corrente condominiale accessibile (per visione) da tutti i condomini
- dichiarare "*l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati*" (all'atto della nomina)

Sono, inoltre, aumenti i casi in cui l'autorità giudiziaria può disporre la revoca dell'amministratore (su richiesta del singolo condomino), quali, ad esempio:

- l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale o il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
- la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente per la gestione economica del condominio;
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
- l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- l'aver omesso di agire per la riscossione forzata delle somme dovute al condominio entro il termine previsto.

...segue

Il bilancio condominiale dovrà essere redatto secondo i criteri di cassa e di competenza.

Previste modifiche anche alle maggioranze in assemblea: le *“innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”*, ad esempio, andranno approvate con una maggioranza degli intervenuti all'assemblea e 501 millesimi.

Vietati i lavori nelle singole unità immobiliari che possano nuocere alle parti comuni, anche se consentiti dalle norme edilizie.

Locazioni immobiliari

La manovra correttiva del 2010, nell'ambito delle disposizioni di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, prevede **nuovi obblighi con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di immobili**.

Più in particolare, in base all'art. 19, comma 15, del D.L. n. 78/2010, le richieste di registrazione presentate a decorrere dal 1° luglio 2010 di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato, nonché le relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, **devono contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili**.

La norma si applica sia ai fabbricati che ai terreni, nonché ai contratti di locazione di azienda il cui valore complessivo sia costituito per più del 50% dal valore normale dei fabbricati, soggetti a registrazione in base all'art. 35, comma 10-quater, del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla L. n. 248/2006.

Non è superfluo ricordare che il nuovo obbligo riguarda sia le richieste di registrazioni presentate con il modello cartaceo, sia quelle presentate in via telematica.

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 69 del D.P.R. n. 131/1986 nella misura tra il 120 ed il 240% dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto.

ACE - Attestato di certificazione energetica (Dgr 8745 Regione Lombardia)

Il DGR 8745 approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia (D.G.R. n. 5018/2007), modificato ed integrato dal D.G.R. n. 5773/2007, recepisce alcune novità introdotte dal D.Lgs. n. 115/2008 ed osservazioni giunte da vari operatori nel corso dell'ultimo anno.

A decorrere **dal 1° luglio 2010 è stato introdotto l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica** (ACE Certificato Energetico) nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

In tali casi l'attestato di certificazione energetica deve essere consegnato alla controparte, in copia conforme all'originale.

L'attestato di certificazione energetica ha un'idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico.

L'idoneità dell'attestato decade prima del periodo sopra indicato per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modificano la loro prestazione energetica.

Esso decade altresì per le unità immobiliari che dovessero mutare destinazione d'uso.

Publicata dal
GSE la guida al
Terzo Conto
Energia

Il GSE ha pubblicato la **guida al nuovo Conto Energia che illustra le modalità per la richiesta degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, secondo le disposizioni del D.M. 6.08.2010 (Terzo Conto Energia).**

Il Terzo Conto Energia disciplina le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio nel triennio 2011-2013.

Le nuove tariffe risultano inferiori rispetto a quelle in vigore precedentemente, tuttavia la diminuzione degli incentivi è senz'altro bilanciata dall'abbattimento dei costi di realizzazione degli impianti.

Sono, inoltre, previste tariffe più remunerative in caso di:

- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
- sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto (maggiorate del 10%)
- impianti su pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche (intermedie tra quelle previste per impianti "su edifici" e per "altri impianti")

Per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013 si applicheranno le tariffe del terzo quadrimestre del 2011 decurtate del 6% all'anno; per quelli "integrati con caratteristiche innovative" la diminuzione sarà pari al 2% all'anno.

La guida, inoltre, illustra le condizioni di cumulabilità del Conto Energia con altre agevolazioni pubbliche e fornisce indicazioni su:

- connessione degli impianti alla rete;
- misurazione dell'energia prodotta;
- valorizzazione dell'energia prodotta dagli impianti;
- erogazione degli incentivi.

Contestualmente alla guida, il GSE, a seguito delle consultazioni e delle verifiche da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ha pubblicato:

- le **Regole tecniche**, contenenti le modalità di attuazione delle disposizioni stabilite dal D.M. 6.08.2010 e dalla delibera ARG/elt 181/10
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubbInf/GuideDM2010/Documents/REGOLE%20TECNICHE_%20DM%206%20agosto%202010_24_01_2011.pdf
- la **Guida alle applicazioni innovative per l'integrazione architettonica del fotovoltaico**
<http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubbInf/GuideDM2010/Documents/Innovazione%20Architettonica%204%20gennaio%202011.pdf>

ABACO delle
strutture
murarie per la
revisione della
UNI TS 11300-1

Si è conclusa la prima fase del progetto dell'Università di Pavia finalizzata a raccogliere, e mettere a disposizione di tutti i tecnici, dati e informazioni a supporto della certificazione energetica attraverso la realizzazione di un compendio/abaco di strutture tipiche delle diverse epoche di costruzione, e delle diverse regioni italiane, che sarà utilizzato anche dal CTI per la revisione della parte I delle UNI TS 11300.

Grazie al contributo di numerosi tecnici si è pervenuti alla compilazione di una versione preliminare dell'abaco che ora è a disposizione di tutti gli interessati.

Il CTI e l'Università di Pavia invitano a scaricare l'abaco, a consultarlo e, infine, a completarlo semplicemente indicando tra quelle proposte le strutture tipiche della propria zona.

E' possibile naturalmente proporre integrazioni e formulare osservazioni.

Dal 1° gennaio 2011 in vigore il nuovo tasso d'interesse legale: 1,5%
DM 07.12.2010
(G.U. 15.12.2010, n. 292)

Il Ministro dell'Economia ha fissato la nuova misura del tasso degli **interessi legali** che a partire **dall'1.012011** sarà pari all'**1,5%**.

Si ricorda che il tasso d'interesse legale può trovare applicazione, tra l'altro, per il deposito cauzionale per la locazione di immobili urbani.

La tabella seguente riepiloga i valori del tasso di interesse legale nel corso degli anni.

TABELLA RIASSUNTIVA			
Giorno	Mese	Anno	Tasso
21	Aprile	1942	5.0%
16	Dicembre	1990	10.0%
01	Gennaio	1997	5.0%
01	Gennaio	1999	2.5%
01	Gennaio	2001	3.5%
01	Gennaio	2002	3.0%
01	Gennaio	2004	2.5%
01	Gennaio	2008	3.0%
01	Gennaio	2010	1.0%
01	Gennaio	2011	1.5%

Usufrutto: cambiano i coefficienti

D.M. 23.12.2010
(G.U. 31.12.2010, n. 305)

Sono stati **modificati i criteri di calcolo per la determinazione del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà**, ai sensi della L. 662/1996 (art. 3, comma 164).

L'aggiornamento deriva dalla modifica del saggio legale degli interessi, aumentato dall'1 all'1,5% con il Decreto 07.12.2010.

Il D.M. 23.12.2010 ha aggiornato il prospetto dei coefficienti allegato al TUR (T.U delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - D.P.R. 131/1986) da utilizzare, ad esempio, quando si acquista la nuda proprietà di un immobile.

La base imponibile per il trasferimento della sola nuda proprietà infatti è rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell'usufrutto (art. 48 del D.P.R. 131/1986).

Età del beneficiario (anni compiuti)	Nuovo coefficiente (dall'1/1/2011)	Vecchio coefficiente (dall'1/1 al 31/12/2010)
da 0 a 20	63,50	95
da 21 a 30	60,00	90
da 31 a 40	56,50	85
da 41 a 45	53,00	80
da 46 a 50	49,50	75
da 51 a 53	46,00	70
da 54 a 56	42,50	65
da 57 a 60	39,00	60
da 61 a 63	35,50	55
da 64 a 66	32,00	50
da 67 a 69	28,50	45
da 70 a 72	25,00	40
da 73 a 75	21,50	35
da 76 a 78	18,00	30
da 79 a 82	14,50	25
da 83 a 86	11,00	20
da 87 a 92	7,00	15
da 93 a 99	4,00	10

Compensazione crediti - Limiti alla compensazione di crediti erariali in presenza di cartelle di pagamento scadute

Art. 31 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010

Dall'**1.01.2011** è preclusa la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare **superiore a 1.500 €**, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di violazione è applicabile la sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo compensato sino a concorrenza delle somme delle cartelle scadute.

Esempio:

- Tizio ha ricevuto cartelle di pagamento per IVA non versata del 2007 per complessivi € 8.000, comprese sanzioni e interessi; le cartelle di pagamento sono scadute senza che Tizio abbia provveduto al pagamento;
- Tizio ha un credito Irpef di euro 10.000 da compensare;
- dal 1° gennaio 2011, Tizio potrà utilizzare in compensazione soltanto 2.000 € del credito IRPEF (pari alla differenza tra i 10.000 € di credito e gli 8.000 € di cartelle scadute).

La disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc..

Agenzia Entrate: Modelli per la richiesta di registrazione degli atti e di comunicazione dei dati catastali

Ag. Entrate
Provvedimento
25.06.2010

Allo scopo di contrastare gli "immobili fantasma", l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i moduli, al fine di individuare in modo più facile i dati catastali richiesti dal D.L. n. 78/2010.

È stato, quindi, rinnovato il **Modello 69**, che oltre a una nuova impostazione grafica si è arricchito del Quadro D - Dati degli immobili, attraverso il quale comunicare i dati catastali dei beni immobili situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato.

Il modello dovrà essere presentato all'Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili effettuate a partire dal 1° luglio 2010.

La **novità principale consiste però nell'introduzione del Modello CDC**, che sarà utilizzato per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010.

Il documento deve essere presentato in forma cartacea all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto **entro 20 giorni** dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione o proroga.

La trasmissione può avvenire anche per via telematica contestualmente al versamento.

Acquisto del BOX pertinenziale: se atto e bonifico hanno la stessa data spetta la detrazione fiscale del 36%

Ag. Entrate
Ris. 13.01.2011, n. 7

Per l'acquisto di un garage pertinenziale si ha diritto alla detrazione fiscale del 36% prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali (estesa anche all'acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi per la loro realizzazione - art. 1, legge 449/1997).

Il **vincolo pertinenziale tra l'abitazione e l'autorimessa, condizione necessaria** per usufruire dell'agevolazione fiscale, può risultare anche da un contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, nel caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell'atto definitivo di acquisto (Risol. 38/E del 2008 e Circ. 55/E del 2002).

Se il pagamento è effettuato prima dell'atto notarile, ma in assenza di un preliminare d'acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box; non è possibile, pertanto, usufruire della detrazione poiché non è riscontrabile l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale.

... segue

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non perde la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale chi acquista il box con un bonifico eseguito lo stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell'atto (da cui deve ovviamente evincersi che l'immobile è stato acquistato al servizio dell'abitazione).

Dal 1° marzo 2011 in vigore il regolamento sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda: nuova "Raccolta R"

Dall'1.03.2011 tutte le installazioni relative a centrali di riscaldamento ad acqua calda dovranno rispondere ai contenuti della NUOVA Raccolta R (Ed. marzo 2009).

E' L'INAIL a comunicarlo, attraverso la Circ. n. 1-IN/2010 del 14.12.10, invitando tutti i Direttori dei Dipartimenti Territoriali ad accettare unicamente le denunce di installazioni conformi alla nuova Raccolta R dall'1.03.2011.

La Raccolta-R si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e portata termica massima complessiva dei focolari superiore a 35 kW e non si applica ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED e ai generatori di calore alimentati a gas, qualora rientranti nella direttiva 2009/142/CE.

Essa recepisce buona parte della UNI 10412-1, norma che stabilisce condizioni e modalità di progettazione e installazione ai fini della sicurezza degli impianti di riscaldamento.

Ricordiamo che L'ISPESL è stato soppresso dalla legge 122/2010, che attribuisce all'INAIL le funzioni già svolte dall'ISPESL; pertanto tutti i riferimenti al termine ISPESL della guida vanno sostituiti con INAIL.

Maniglioni antipanico: obbligo di sostituzione entro il 16.02.2011

Il 16.02.2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal D.M. 3.11.2004 *"Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"* per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico) per le attività soggette a C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi).

L'art. 5 del D.M. recita: *"I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c. 3) dell'art. 4".

Approvata la "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere".

Nella seduta del 19.01.2010 la Commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro ha approvato il documento *"Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere"*.

Il documento è stato elaborato congiuntamente da Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) e Atecap (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato).

...segue

L'obiettivo è quello di fornire alle imprese esecutrici dei lavori e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato delle linee guida per l'adozione di procedure per la sicurezza dei lavoratori coinvolti, dal momento della richiesta di fornitura di calcestruzzo fino alla consegna nel cantiere di destinazione.

Il documento individua compiutamente le informazioni che le imprese (esecutrice e fornitrice di calcestruzzo) devono scambiarsi nelle diverse fasi.

Il testo approvato consente di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 26 e dell'art. 96 comma 1 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere ma si limiti alla sola fornitura del materiale.

Se l'operatore dell'autopompa, infatti, non partecipa in alcun modo al getto, ma si limita a posizionare il braccio della pompa mediante radiocomando in base alle indicazioni dell'impresa edile si ricade sempre nel caso di mera fornitura.

Pertanto, alle imprese fornitrici di calcestruzzo, Coordinatori della Sicurezza ed Ispettori del Lavoro, nelle citate ipotesi, non potranno richiedere il Piano Operativo di Sicurezza.

http://www.ance.it/pls/ance_updw/ANCE_IW_CONTENT_FILE.DOWNLOAD?FILE_NAME=F24924/Procedura_cls_in_cantiere_15112010.pdf&id_session=6863340

Finalmente un documento sintetico e professionale per sapere tutto sul DURC

Cosa si intende per Documento Unico di Regolarità Contributiva? Chi rilascia il DURC? Chi può richiedere il DURC? Da quale momento decorre la validità del DURC?

A tutti questi quesiti risposte chiare e precise da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Il documento, redatto dall'Ente più autorevole del settore dei LL.PP., risulta certamente utilissimo a tutti gli operatori dell'edilizia.

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=ccf9fbe20a7780a500f5603900418b64

Agenzia del Territorio: orari apertura sportelli

A decorrere dal **01.02.2011** gli sportelli per l'erogazione del servizio al pubblico saranno aperti nei giorni e orari seguenti:

SERVIZI CATASTALI	• da lunedì a venerdì ore 08.00 - 12.30
SERVIZI PUBBLICITA' IMMOBILIARE	• da lunedì a venerdì ore 08.00 - 12.30 • ultimo giorno del mese: chiusura ore 11.00

Sempre dal 01.02.2011 l'apertura pomeridiana collegata con il "Mercoledì del cittadino" non sarà più effettuata.

Cerco / offro lavoro

Per. Ind. ELETTROTECNICO si offre per assunzione e/o collaborazione
Residenza: **FINO MORNASCO**
Recapiti: 031-889430 347-4257588

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)
